

COMUNE DI SEGARIU

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI

Allegato alla deliberazione C.C. n. _____ del _____

COMUNE DI SEGARIU

(Provincia di Cagliari)

“REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI”

TITOLO 1°

CAPO 1° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA’

In esecuzione della L.R. 25.01.1988, n. 4 che detta le “Norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali” e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 12 del 14.02.1989 e successive modificazioni, il Comune di SEGARIU emana il presente Regolamento per l’attuazione dei servizi socio-assistenziali.

Scopo del Regolamento è disciplinare l’organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali, che il Comune stesso e altri soggetti privati e pubblici, agenti sul territorio comunale, promuovono al fine di garantire a tutti i cittadini il pieno e libero sviluppo della personalità e l’effettiva partecipazione alla vita sociale, politica, economica e culturale, concorrendo altresì a prevenire e rimuovere le cause ostative per il raggiungimento di un livello di vita dignitoso.

ART. 2 PRINCIPI

La programmazione, l’organizzazione e la gestione delle attività svolte dal Comune nell’ambito delle funzioni di cui al presente Regolamento si uniformano ai seguenti principi:

- 1) preminenza del momento preventivo al fine di evitare l’insorgere di fattori di disagio sociale;
- 2) superamento della logica assistenziale per categorie di utenza;
- 3) integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari, culturali, educativi, scolastici esistenti sul territorio al fine di dare delle risposte globali ai bisogni;

- 4) uguaglianza di prestazioni a parità di bisogno prevedendo differenziazioni unicamente in relazione alla specificità delle esigenze e nel rispetto della personalità dell'individuo;
- 5) mantenimento e reinserimento dei soggetti nel proprio ambito sociale e familiare, ovvero inserimento in un altro nucleo familiare ritenuto idoneo, limitando il ricovero in istituto ai soli casi in cui ciò si renda indispensabile;
- 6) recupero dei soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psichiche e/o sensoriali;
- 7) promozione ed utilizzazione di tutte le iniziative espresse dalla comunità nelle sue varie articolazioni: volontariato, cooperazione, istituzioni pubbliche e private;
- 8) partecipazione attiva e controllo sociale dei cittadini alla programmazione, gestione e verifica dei servizi socio-assistenziali.

ART. 3 DESTINATARI DEI SERVIZI

I servizi e gli interventi socio-assistenziali sono rivolti a tutti i cittadini, a prescindere da distinzioni di carattere sociale, economico, religioso e giuridico, e gli apolidi.

Possono, peraltro, estendersi alle persone eccezionalmente presenti nel territorio comunale, che si trovino in particolari situazioni di bisogno che esigono interventi a carattere d'urgenza.

ART. 4 TIPI DI INTERVENTO

I principi e le finalità di cui agli artt. 1 e 2 del presente Regolamento, si realizzano mediante:

1. Interventi di prevenzione e promozione sociale.
2. Interventi a sostegno della famiglia e dei singoli individui, in particolare sotto forma di:
 - a) segretariato sociale;
 - b) assistenza economica;
 - c) assistenza abitativa;
 - d) assistenza domiciliare;

- e) attività di supporto per l'inserimento scolastico, sociale, lavorativo di soggetti in particolare situazione di debolezza ed esposti a rischio di emarginazione;
- 3. Interventi sostitutivi dell'ambiente familiare sotto forma di:
 - a) assistenza ai minori e agli incapaci nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
 - b) affidamento etero- familiare :**minori-anziani-portatori di handicap;**
 - c) affidamento a comunità residenziali tutelari e **semiresidenziali;**
 - d) ricovero presso istituti educativo-assistenziali;
- 4. Interventi integrativi dell'ambiente familiare sotto forma di:
 - a) centri di aggregazione sociale e soggiorni di vacanza;
 - b) attività ricreative, culturali e informative;
 - c) **strutture residenziali e semiresidenziali.**

ART. 5
SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI E VINCOLI

1. I soggetti attuatori dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-culturali sono individuati **dalla Giunta Municipale, sentito il parere consultivo e non vincolante della** Commissione per i servizi socio-assistenziali, caso per caso e potranno essere:

- a) il Comune stesso, attraverso uno dei propri settori con proprio personale;
- b) altre istituzioni o Enti pubblici e privati, quali **Azienda** U.S.L.;
- c) le cooperative di lavoro, solidarietà sociale, lavoro e solidarietà sociale integrate; le associazioni di volontariato; le associazioni culturali; privati cittadini con capacità umane e/o professionali specifiche per il servizio o l'intervento da attuare, nel rispetto delle norme vigenti.

2. I soggetti, pubblici o privati, individuati per l'attuazione dei servizi e degli interventi devono stipulare convenzione con il Comune, come da schema allegato al Regolamento di attuazione.

- a) Se necessario, sarà dato incarico a più soggetti contemporaneamente per l'attuazione dello stesso servizio d'intervento;
- b) i soggetti attuatori che collaborino a qualunque titolo con il Servizio Sociale sono tenuti a fornire periodicamente per iscritto tutte le notizie, indicazioni e proposte in merito sia al servizio espletato sia

- ai destinatari dei servizi e alla loro vita relazionale, nonché partecipare a incontri periodici con i responsabili dei Servizi Sociali;
- c) gli operatori dei Servizi Sociali sono invitati a segnalare all'Ufficio di Servizio Sociale, i casi di persone singole, famiglie e gruppi che versano in stato di bisogno, per qualunque motivo, e presentare la richiesta attraverso la propria organizzazione a nome dei bisognosi e a favore degli stessi;
 - d) il personale dei soggetti attuatori convenzionati deve aderire alle iniziative di formazione e aggiornamento organizzate dal Comune, Provincia, Regione e A.S.L., per il tipo di servizi prestati.

CAPO II°
INTERVENTI ECONOMICI

ART. 6
CRITERI GENERALI

1. L'assistenza economica di cui all'art. 34 della L.R. n. 4/88, deve tendere al superamento delle condizioni di bisogno individuale o collettivo nonché contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari.

2. Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato alle ipotesi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l'utilizzazione delle altre tipologie di intervento socio-assistenziale previsto dalla legge.

3. L'assistenza economica può essere integrata con misure socio-assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi o il permanere di situazioni di dipendenza dell'assistito dall'intervento pubblico.

4. Le prestazioni economiche sono disposte anche con funzioni di integrazione del reddito e devono essere erogate con tempestività e celerità.

5. L'oggetto dell'assistenza economica può consistere in una somma di denaro, salvo i casi eccezionali in cui esistano controindicazioni sotto il profilo tecnico assistenziale; in questi casi si procederà mediante l'erogazione di "buoni acquisto". L'erogazione del contributo economico può, su segnalazione dell'Ufficio Servizio Sociale, essere subordinata ad una controprestazione lavorativa, da

determinare di volta in volta; si precisa che in questi casi non si configura alcun rapporto di lavoro, ma, a tutela della persona, è prevista la stipula di polizza assicurativa contro rischi e infortuni.

ART. 7

ENTITA' DELLE PRESTAZIONI E FASCE DI REDDITO

1. In attuazione degli artt. 4 e 34 della L.R. n. 4/88, l'intervento di natura economica è erogato secondo il criterio del minimo vitale. Per minimo vitale si intende il livello minimo di reddito ritenuto indispensabile per i bisogni primari relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene e alla vita di relazione.

2. L'importo della prestazione economica è commisurato all'entità del reddito ed al disagio derivante all'assistito da gravi patologie di carattere fisico e psichico.

3. Concorrono a formare le risorse del richiedente:

- a) il reddito del nucleo familiare di appartenenza, nonché le somme di denaro derivanti allo stesso da attività lavorativa accertabile di fatto; queste situazioni devono essere segnalate dall'utente che dovrà indicare l'importo della retribuzione;
- b) le prestazioni previdenziali nonché quelle assistenziali di carattere continuativo, comprese le indennità di accompagnamento. Poiché tali indennità sono riconosciute al solo titolo della minorazione a prescindere dalle condizioni economiche, ne consegue che, se i servizi socio-assistenziali predisposti dall'Amministrazione Comunale hanno diretta incidenza su tali minorazioni, l'indennità deve essere considerata in proporzione al servizio erogato (nota Regionale n. 5742/II/7 del 15/05/96);**
- c) i redditi patrimoniali, escluso quello della casa in cui abita lo stesso richiedente;
- d) gli aiuti economici forniti da parenti ed affini obbligati agli alimenti, laddove risulti possibile;**
- e) le pensioni sociali a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti.

4. Per la determinazione della quota mensile del minimo vitale per nucleo familiare costituito da **uno** o più componenti, si richiama quanto stabilito dall'art. 2, punto 5, del D.P.G.R. n. 12/89, "Regolamento di attuazione della L.R. n. 4/88" e successive modificazioni:

TABELLA DELLE RISORSE ECONOMICHE CORRISPONDENTI AL MINIMO VITALE PER NUCLEO FAMILIARE DI DIVERSE DIMENSIONI RIVALUTATA PER L'ANNO 2000

Componenti il nucleo	Scala di equivalenza	Reddito annuo minimo vitale
1	70	6.593.405
2	100	9.419.150
3	130	12.244.895
4	160	15.070.640
5	185	17.425.428
6	205	19.309.258
7	220	20.722.131

L'importo della prestazione economica è pari alla differenza tra minimo vitale e **risorse economiche** del nucleo familiare.

5. Il Comune eroga le prestazioni economiche per gli importi sopra elencati tenuto conto delle complessive proprie disponibilità finanziarie, dei livelli medi locali di consumo, dei parametri già adottati, nonché della opportunità accertata in relazione alle condizioni psico-fisiche del destinatario di ricorrere ad altri tipi di intervento socio-assistenziale.

ART. 8

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE

1) L'assistenza economica a carattere continuativo è prestata a condizione che il richiedente si trovi in stato di bisogno e non abbia parenti od affini tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile, in grado di provvedervi.

2) In caso di urgente necessità e fermo restando lo stato di bisogno, il Comune può prestare l'assistenza economica continuativa anche in mancanza degli altri requisiti previsti al comma precedente, purché ciò sia richiesto dalla gravità del caso concreto.

3) L'assistenza economica, non può essere prestata nei confronti di colui che, senza giustificato motivo abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune.

ART. 9

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

1. L'intervento a carattere continuativo di cui all'art. 34, comma secondo, della L.R. n. 4/88, consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza fra la quota base del minimo vitale e le risorse di cui dispone il richiedente.

2. In relazione alla diversa tipologia e gravità delle circostanze che hanno determinato l'insorgere dello stato di bisogno, il contributo può essere erogato per un periodo compreso fra i tre ed i sei mesi. Il provvedimento di concessione può essere rinnovato previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno.

Il beneficiario è obbligato a dare comunicazione all'Ufficio di **Servizio Sociale** di qualunque variazione del reddito che subentri durante il periodo di erogazione dei contributi.

3...L'intervento a carattere straordinario di cui al citato art. 34, comma primo, consiste nella concessione di un contributo erogato in un'unica soluzione, finalizzato a superare situazioni di bisogno eccezionali ed imprevedibili. Salvo gravi ed accertati motivi.

Il beneficiario ha l'obbligo di dimostrare l'avvenuta utilizzazione del contributo.

4. Le prestazioni di cui al 1° e 3° punto del presente articolo sono cumulabili.

5. Quando lo stato di bisogno sia dovuto a ritardi nella corresponsione all'interessato di assegni previdenziali ed assistenziali o all'introito di altre entrate cui questi abbia diritto, il Comune ha facoltà di erogare, a titolo di anticipazione, una corrispondente somma di denaro.

6. Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione dal momento in cui ha la materiale disponibilità delle somme a lui spettanti.

7. In caso di mancata restituzione delle somme, il Comune provvede al loro recupero ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Accertata la sussistenza dello stato di bisogno, il Comune deve procedere all'erogazione degli interventi nel più breve tempo possibile.

ART. 10

ASSISTENZA ABITATIVA

L'assistenza abitativa, volta a far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenza abitativa dei soggetti e delle categorie più deboli, si attua tramite:

- a) interventi per l'assegnazione, tenuto conto delle condizioni economiche del beneficiario, di alloggi di edilizia popolare;
- b) il miglioramento, con interventi di riadattamento, risanamento e ristrutturazione interne, delle abitazioni, nonché di costruzione di strutture interne mancanti;
- c) erogazione di contributi per l'installazione ed uso di impianti idrici, elettrici, tecnici;
- d) concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione;
- e) sistemazione alberghiere in situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili.

ART. 11

ASSISTENZA DOMICILIARE

Gli interventi di assistenza domiciliare sono volti a far fronte, anche temporaneamente, a particolari situazioni di bisogno relative ai singoli individui o a nuclei familiari, al fine di garantire loro il soddisfacimento delle esigenze personali e/o domestiche.

L'assistenza domiciliare è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale e sanitaria prestate al domicilio degli anziani, minori, privi

momentaneamente dell'assistenza dei genitori, handicappati e in genere a nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione.

Le prestazioni socio-assistenziali consistono in:

- a) aiuti domestici;
- b) igiene e cura della persona;
- c) fornitura, preparazione e somministrazione pasti;
- d) accompagnamento presso servizi sanitari;
- e) attività di socializzazione;
- f) sostegno nell'organizzazione familiare.

Il servizio può inoltre essere integrato con prestazioni di tipo educativo, in particolare a favore di minori e handicappati.

Le prestazioni sanitarie, curative e riabilitative, erogate in forma integrata con quella socio-sanitarie, sono assicurate dai competenti servizi della A.S.L. n. 6.

ART. 12

INSERIMENTO SOCIALE SCOLASTICO E LAVORATIVO

Il Comune, utilizzando tutte le risorse sociali ed economiche presenti nel territorio e coordinandosi con le istituzioni statali e regionali, promuove gli interventi in materia di servizi alla persona, in particolare il diritto allo studio, formazione e orientamento professionale, di collocamento al lavoro, di turismo sociale, di cultura, sport e tempo libero al fine di favorire la permanenza e/o l'inserimento nel proprio ambiente zonale, scolastico e lavorativo di soggetti affetti da handicap o comunque esposti a rischio di emarginazione.

In particolare il Comune:

- a) promuove e incentiva, sentito il parere dei competenti organi collegiali e in raccordo con i servizi socio-assistenziali e sanitari, l'attuazione di particolari attività di sostegno psico-pedagogico e sociale individualizzata, atta ad agevolare l'inserimento scolastico degli alunni portatori di handicap psichico e/o fisico o con problemi comportamentali, di apprendimento, di disadattamento;
- b) assume iniziative per il rispetto delle norme relative al collocamento obbligatorio al lavoro per i soggetti appartenenti alle categorie protette;
- c) favorisce l'inserimento lavorativo, promovendo forme di cooperazione alle quali partecipino, insieme ad altri cittadini, i soggetti di cui al punto a).

CAPO III°
INTERVENTI SOSTITUTIVI DEL NUCLEO FAMILIARE

ART. 13
ASSISTENZA AI MINORI E AGLI INCAPACI
NEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. L'assistenza ai minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria (Tribunale per i minori, Giudice Tutelare, Sezione minorenni della Corte d'Appello, Tribunale ordinario), si attua mediante:

- a) segnalazione all'autorità giudiziaria competente dei casi di abbandono e di maltrattamenti sotto il profilo materiale e morale; di disadattamento di minori, nonché di ogni altra situazione pregiudizievole per i diritti e gli interessi del minore;
- b) la vigilanza sull'adempimento degli obblighi di segnalazione dei casi di affidamento di minori ad estranei, ai sensi dell'art. 9 della citata legge;
- c) lo svolgimento, su richiesta dell'autorità giudiziaria, delle indagini e degli accertamenti di ordine psico-sociale necessari ai fini dell'autorizzazione al matrimonio di minori; dell'affidamento dei figli nei casi di separazione dei coniugi o di scioglimento o dichiarazione di nullità del matrimonio; della valutazione in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o di reintegrazione in essa; ai provvedimenti da adottare nei casi di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli; ogni altro provvedimento giudiziario in materia di filiazione;
- d) la collaborazione con l'autorità giudiziaria, relativamente alle indagini e agli accertamenti da essa richiesti e la promozione e attuazione delle misure e

delle attività inerenti ai procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione ai sensi del Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184;

- e) assistenza necessaria nei confronti dei minori interessati dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ivi comprese le prestazioni specifiche di ordine psico-terapeutico e le attività di sostegno alla famiglia di origine o agli affidatari.

2. Il Sindaco adotta i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 403 del Codice Civile a favore di minori materialmente e/o moralmente abbandonati, avvalendosi dei servizi socio-assistenziale del Comune.

3. L'assistenza alle persone adulte incapaci o nei cui confronti sia stato promosso un procedimento di interdizione, è attuata mediante interventi di sostegno e di collaborazione con l'autorità giudiziaria quando richiesta.

ART. 14

AFFIDAMENTO ETERO – FAMILIARE

L'affidamento etero-familiare di minori, persone anziane, handicappati o persone comunque parzialmente o totalmente non autosufficienti che non possono essere opportunamente assistite restando nel proprio nucleo familiare, può essere disposto presso singoli, famiglie, nuclei parafamiliari che siano riconosciuti idonei alla loro accoglienza.

L'affidamento è disposto con il consenso dell'interessato o di chi esercita la tutela.

All'affidatario può essere erogato un contributo economico da determinare sulla base dei bisogni specifici dei soggetti affidati.

ART. 15

AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

L'affidamento familiare è un servizio rivolto ai minori per i quali si rende necessario un ambiente sostitutivo della famiglia d'origine.

L'affidamento è disposto, con preferenza all'istituzionalizzazione, su proposta del Servizio Socio-Assistenziale del Comune con il consenso della famiglia del

minore ovvero in attuazione di apposito provvedimento dell'autorità giudiziale competente.

L'affidamento familiare, disciplinato dalla legge 04.05.1983, n. 184, è attuato in collaborazione con coppie, singoli, nuclei familiari o parafamiliari, (.....) aventi i requisiti necessari per assicurare al minore un valido ambiente di vita che consenta il suo pieno sviluppo sul piano psico-affettivo e pedagogico nonché dignitose condizioni di assistenza.

L'affidamento, che può avere anche una funzione educativa nei casi in cui il minore abbia manifestato forme di disadattamento, è temporaneo o anche parziale ossia limitato ad alcune ore del giorno.

Deve essere favorito, laddove possibile, l'inserimento nella stessa famiglia affidataria di minori provenienti dallo stesso nucleo familiare.

Il servizio socio-assistenziale del Comune attua:

- a) la promozione dell'affidamento;
- b) la selezione e preparazione degli affidatari, nonché la raccolta dei dati inerenti la famiglia o persone disponibili all'affidamento in relazione all'età, al numero e ai problemi dei soggetti da affidare, alla possibilità di accoglienza e alla presumibile durata dell'affidamento;
- c) la cura del collegamento tra familiari di origine e affidatari; la prevenzione e la soluzione di conflitti; l'assistenza alla famiglia di origine anche in previsione di un ritorno in essa del minore;
- d) le prescrizioni agli affidatari e l'attività di assistenza tecnica e di appoggio agli stessi;
- e) la stipula di polizze assicurative che garantiscano gli affidatari e gli affidati dai rischi di infortuni o di responsabilità civile in relazione a fatti connessi dall'affidato nel corso dell'affido;
- f) determinazione dell'entità del contributo economico da erogare a favore degli affidatari per il mantenimento degli affidati;
- g) vigilanza durante l'affidamento tenendo informata l'autorità giudiziaria;
- h) la revisione periodica del caso onde ricercare soluzioni alternative.

ART. 16

AFFIDAMENTO A COMUNITA' RESIDENZIALI E TUTELARI

L'affidamento a comunità residenziali tutelari può essere disposto nei confronti di minori o adulti con particolari problemi personali o sociali nei cui confronti non possono essere effettuati interventi a domicilio nè affidamenti etero-familiari.

Per comunità residenziali tutelari si intendono:

- a) comunità alloggio;
- b) istituti educativo-assistenziali per minori;
- c) centri residenziali per handicappati gravi;
- d) strutture protette per anziani non autosufficienti.

ART. 17

RICOVERO IN ISTITUTO

Il ricovero in istituto e il mantenimento di minori e adulti presso istituti assistenziali è disposto a seguito della constatata impossibilità di interventi alternativi e limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità.

Alla scelta dell'istituto partecipa il soggetto interessato e la famiglia. In caso di comprovata necessità è consentito il ricovero in istituto fuori regione.

CAPO IV°

INTERVENTI INTEGRATIVI DELL'AMBIENTE FAMILIARE

ART. 18

SERVIZI DI VACANZE

Al fine di garantire a tutti i cittadini, specialmente anziani e minori di età compresa fra i 6 e 18 anni, occasioni e possibilità di recupero psico-fisico, nonché momenti di nuovi contatti e rapporti sociali, il Comune promuove e organizza soggiorni climatici estivi e/o invernali.

Sono ammessi a partecipare anche i soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali.

Tali servizi devono essere espletati da personale idoneo ad assicurare l'assistenza sociale e sanitaria, nonché l'organizzazione di attività ricreative e del tempo libero, garantendo inoltre l'utilizzo di strutture dotate di

attrezzature e personale qualificato per i soggetti affetti da minorazioni psico-fisiche e/o sensoriali.

ART. 19

CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE

1. Il Centro di aggregazione sociale di cui all'art. 27 della L.R. n. 4/88, ha la funzione di promuovere iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di informazione.

2. Tale Centro si configura come struttura di sostegno e socializzazione, costituisce la sede di riferimento e d'incontro per la vita comunitaria e può fungere da punto d'appoggio per altri servizi socio-assistenziali territoriali.

3. Il Centro deve offrire ampie opportunità di impegno e utilizzo del tempo libero, a valenza formativa e socializzante, nonché promuovere momenti di incontro con finalità di prevenzione in relazione a stati di solitudine ed a fenomeni di devianze ed emarginazione.

4. Tra i servizi di cui al comma precedente rientrano:

- a) iniziative dirette all'inserimento in attività socialmente utili, alla trasmissione di esperienza artigianale in via di estinzione ed al recupero di tradizioni culturali;
- b) attività di promozione di forme di associazionismo anche a carattere cooperativo, volte a fini occupazionali o di solidarietà sociale;
- c) corsi finalizzati a fornire all'anziano, in vista del pensionamento, un adeguato supporto psicologico, sociale e sanitario, nonché le informazioni di carattere previdenziale ed assistenziale necessarie per affrontare la nuova condizione di vita.

5. Il Centro si rivolge ad una utenza indifferenziata, pur promuovendo la partecipazione ed il coinvolgimento attivo di soggetti a rischio e con difficoltà relazionali.

6. Nel Centro di aggregazione un operatore sociale svolge le funzioni di responsabile della struttura e di coordinatore delle attività ed è affiancato ad uno o più operatori sociali, **professionalmente qualificati**, in rapporto alle attività organizzate e al numero dell'utenza prevista, fatta salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali.

ART. 20
SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI

Il Comune intende promuovere nel proprio ambito, collegandosi ove possibile con i servizi del tempo libero esistenti nel territorio, **e con organismi del privato sociale e del volontariato**, iniziative culturali ricreative e sportive, di qualificazione del tempo libero al fine di garantire a tutti i cittadini, in particolare ai giovani, agli anziani, ai soggetti a rischio di emarginazione, la possibilità di instaurare nuovi contatti e rapporti sociali, favorendone l'inserimento o l'integrazione nella comunità.

I servizi culturali e ricreativi comprendono in particolare:

- a) biblioteca, cineteca, ludoteca,
- b) attività e manifestazioni artistiche e culturali;
- c) impianti e attrezzature sportive di base; attività e manifestazioni sportive;
- d) parco giochi per bambini.

ART. 21
DOMANDE E ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE
PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Le domande dirette ad usufruire di servizi socio-assistenziali devono essere presentate mediante moduli predisposti dal Comune, compilati in ogni parte, e con tutti gli allegati utili alla valutazione della richiesta, indirizzate al Sindaco.

L'Ufficio Servizio Sociale istruisce le pratiche entro 15 giorni dal ricevimento delle domande integrando le stesse con:

- informazioni sulla situazione economica dei singoli, famiglie, parenti dovuti agli alimenti (art. 433 C.C.);
- informazioni sulla situazione sociale dei destinatari dei servizi, assunte dal responsabile dell'Ufficio Servizio Sociale integrandole eventualmente con quelle date o richieste a medici e specialisti socio-sanitari quali psicologi, psichiatri, consulenti familiari o chiunque altro si ritenga indispensabile interpellare.

La Commissione Comunale per i servizi sociali di cui all'art. 35, nominata dalla Giunta Municipale, **è chiamata ad esprimere un parere consultivo e non vincolante** sulle proposte dell'Ufficio Servizio Sociale, ed ha la facoltà di proporre soluzioni diverse da quelle presentate dallo stesso.

La Giunta Municipale sulla scorta del parere di cui sopra, compatibilmente con le risorse di bilancio, decide definitivamente sugli interventi presentati. Il Sindaco ne da notizia ai destinatari.

ART. 22

ONEROSITA' E GRATUITA' DEI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 4/88, gli interventi e i servizi socio-assistenziali attuati dal Comune, si articolano:

- in servizi con accesso gratuito all'intera popolazione, quali il servizio di segretariato sociale, il servizio sociale professionale, nonché i servizi erogati normalmente dai centri di aggregazione sociale; **in quest'ultimo caso è prevista una quota annuale d'iscrizione a titolo di partecipazione alle spese di assicurazione;**
- in servizi per i quali l'utente partecipa al costo in proporzione alle risorse economiche di cui dispone , **determinate ogni anno dalla Giunta Municipale.**

ART. 23

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

Gli utenti partecipano al costo dei servizi con quote di contribuzione rapportate alle risorse economiche di qualunque natura e provenienza, di cui dispone il nucleo familiare, di quest'ultimo, ed alle particolari situazioni locali.

Il Comune stabilisce nell'ambito del programma comunale d'intervento di cui all'art. 21 della L.R. n. 4/88, in quale misura e con quale modalità gli utenti, tenuti presenti i criteri di cui al precedente comma, debbano partecipare al costo dei servizi.

La contribuzione obbligatoria al costo dei servizi è esclusa per i soggetti che non raggiungono il minimo vitale.

I livelli delle risorse economiche indicati sulla tabella seguente, possono essere decurtati della somma di £ 1.000.000 per ciascun componente il nucleo familiare, affetto da grave infermità di carattere fisico o psichico, importo aggiornato annualmente in relazione all'aumento del costo della vita, sulla base dell'indice Istat (lire 1.474.050 per l'anno 2000);

Per i soggetti in possesso di risorse economiche maggiori del minimo vitale, il Comune determina la misura della contribuzione in base ai valori indicati nella seguente tabella:

RIVALUTAZIONE PER L'ANNO 2000 DELLE RISORSE ECONOMICHE CORRISPONDENTI AL MINIMO VITALE E DI QUELLE MAGGIORI AL MINIMO VITALE (determinazione del Direttore Generale 3 febbraio 2000 n. 136 - Buras n. 6 del 18/02/00)

Fascia	IMPORTO REDDITO						
	1 Comp.te	2 Comp.ti	3 Comp.ti	4 Comp.ti	5 Comp.ti	6 Comp.ti	7 Comp.ti
I	6.593.405	9.419.150	12.244.895	15.070.640	17.425.428	19.309.258	20.722.131
II	7.912.086	11.302.980	14.693.874	18.084.767	20.910.513	23.171.109	24.866.557
III	9.494.504	13.563.576	17.632.649	21.701.721	25.092.616	27.805.331	29.839.867
IV	11.393.404	16.276.292	21.169.178	26.042.065	30.111.140	33.366.397	35.807.842
V	13.672.084	19.531.549	25.391.014	31.250.479	36.133.367	40.039.677	42.969.411
VI	16.406.500	23.437.859	30.469.217	37.500.575	43.360.040	48.047.612	51.563.293

IMPORTO DELLE CONTRIBUZIONI A CARICO DEGLI UTENTI

- FASCIA I : Nessun contributo;
 FASCIA II : Nessun contributo;
 FASCIA III : **15%** per costi fino a £ 100.000;

- 12% per costi superiori a £ 100.000 e fino a £ 200.000;
 8% per costi superiori a £ 200.000 e fino a £ 300.000;
 5% per costi superiori a £ 300.000.
- FASCIA IV : 30% per costi fino a £ 100.000;
 25% per costi superiori a £ 100.000 e fino a £ 200.000;
 20% per costi superiori a £ 200.000 e fino a £ 300.000;
 15% per costi superiori a £ 300.000 e fino a £ 400.000;
 10% per costi superiori a £ 400.000.
- FASCIA V : 60% per costi fino a £ 100.000;
 50% per costi superiori a £ 100.000 e fino a £ 200.000;
 40% per costi superiori a £ 200.000 e fino a £ 300.000;
 30% per costi superiori a £ 300.000 e fino a £ 400.000;
 20% per costi superiori a £ 400.000.
- FASCIA VI : 65% per costi fino a £ 100.000;
 55% per costi superiori a £ 100.000 e fino a £ 200.000;
 50% per costi superiori a £ 200.000 e fino a £ 300.000;
 45% per costi superiori a £ 300.000 e fino a £ 400.000;
 40% per costi superiori a £ 400.000.

Oltre la VI FASCIA: 70%.

La percentuale per le varie fasce, individuata all'interno della banda di oscillazione prescritta, subirà le seguenti ulteriori variazioni:

- l'abbattimento dell'1% per ogni figlio a carico, elevabile al 2% se studente;
- l'abbattimento del 2% a favore delle persone che possiedono l'abitazione non a titolo di proprietà, ma a titolo di locazione;
- **l'abbattimento del 30% a favore delle persone che percepiscono un reddito da lavoro dipendente o ad esso assimilabile.**

L'adeguamento per gli anni successivi, è legato alla rivalutazione del minimo vitale, in seguito all'eventuale aumento del costo della vita, stabilito ogni anno sulla base degli indici ISTAT con decreto dell'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e Ass. Sociale.

ART. 24

CONTRIBUZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DI TIPO RESIDENZIALE

1. Al costo dei servizi di tipo residenziale erogati dalle strutture di cui all'art. 40 della L.R. n. 4/88 (comunità alloggio, case protette), concorrono anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso.

2. Agli utenti dei servizi residenziali, deve essere in ogni caso garantita, per far fronte a spese personali, la disponibilità di una quota del proprio reddito pari al 10%, e comunque non inferiore a £ 70.000 mensili, calcolata al netto di quanto dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria.

TITOLO 2°

CAPO I°

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ART. 25

PROGRAMMAZIONE SOCIALE

Il Comune, nell'intento di razionalizzare ed attuare una diversa politica sociale, aggregando e unificando competenze e funzioni già spettanti a diversi enti ed uffici, promuove la programmazione locale dei servizi sociali e assistenziali, intesa questa non solo come predisposizione di un piano annuale di sviluppo dei servizi, ma come discussione dello stesso con le forze politiche e sociali presenti nel territorio.

Il Comune, in questa azione, si avvarrà, a titolo consultivo, della Commissione di cui all'art. 35 del presente regolamento.

ART. 26

INFORMAZIONE SOCIALE

Il Comune, al fine di superare l'attuale emarginazione ed estraneità di gran parte dei cittadini rispetto al sistema dei servizi sociali e assistenziali, realizza una puntuale e corretta informazione.

Tale obiettivo verrà realizzato sia attraverso la concreta attuazione del servizio di segretariato sociale, sia attraverso opportune iniziative di informazione.

ART. 27

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali presenti nel territorio, per la definizione degli obiettivi e dei programmi di intervento.

Assicura significativi canali di raccolta dell'informazione e una strumentazione di rilevazione dei bisogni semplice ed accessibile; promuove la circolazione, la verifica, il dibattito sull'informazione ed assicura l'accessibilità e la comprensibilità anche a persone prive di preparazione specifica, usando i mezzi e gli strumenti più idonei.

C A P O II°

P E R S O N A L E

ART. 28

PERSONALE PREPOSTO AI SERVIZI SOCIALI

Il Comune per erogare i servizi e le prestazioni di cui al presente regolamento, deve dotarsi di una equipe minima di base, costituita da:

- ❑ assistente sociale;
- ❑ impiegato amministrativo;
- ❑ assistenti domiciliari.

ART. 29

ASSISTENTE SOCIALE

L'Assistente Sociale adempie i seguenti compiti:

- a) curare il rapporto con l'utenza del servizio socio-assistenziale al fine di studiare, valutare e trattare situazioni di bisogno individuale, familiari,

collettive, attraverso la formulazione e l'attuazione di piani di intervento atti a valorizzare le risorse dell'utente; ad attivare le prestazioni nei suoi confronti, i servizi, gli interventi specifici di altri operatori esterni all'Ente, per giungere alla soluzione del problema rilevato;

- b) attività di indagine e di studio sui problemi sociali e sulle risorse presenti nel territorio al fine di definire conseguenti piani di intervento volti alla riorganizzazione, e alla promozione di strutture e servizi;
- c) attuare colloqui, interviste, riunioni per accogliere e fornire informazioni, trattare i problemi prospettati, formulare progetti di intervento con i soggetti interessati;
- d) predisporre nell'ambito dell'Ufficio, atti amministrativi per i quali è richiesta la sua preparazione professionale, e di cui all'apposito mansionario predisposto per tale figura dal regolamento organico del personale dipendente;
- e) attuare con piena autonomia tecnica, nell'ambito delle direttive ricevute, le decisioni prese da organi competenti;
- f) collaborare all'istruttoria e concorrere all'applicazione di istituti giuridici disposti da organi giudiziari;
- g) coordinare l'attività degli assistenti domiciliari, predisponendo piani di lavoro e verificare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati;
- h) curare i collegamenti con uffici previdenziali, sanitari, assistenziali e giudiziari.

E' inoltre compito delle sopraccitate figure professionali, collaborare con gli organi comunali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente regolamento.

ART. 31

L'IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

L'impiegato amministrativo adempie i seguenti compiti:

- a) cura la corrispondenza con gli enti e/o uffici previdenziali, assistenziali, sanitari o giudiziari relativi ai singoli casi;
- b) predispone, cura e aggiorna la documentazione del servizio socio-assistenziale;

- c) raccoglie, ordina e aggiorna i dati statistici relativi ai servizi;
- d) collabora all'attività di segretariato sociale, ossia quell'ampia attività informativa e di appoggio tecnico, svolta con particolare cura dal responsabile dell'Ufficio Servizio Sociale;
- e) svolge le mansioni previste per tale figura dal regolamento organico del personale dipendente.

ART. 31

ASSISTENTE DOMICILIARE

L'Assistente domiciliare adempie i seguenti compiti:

- a) provvede al governo della casa e delle attività domestiche (cura delle condizioni igieniche dell'alloggio, riordino del letto e della stanza, cambio della biancheria e utilizzo del servizio di lavanderia, preparazione pasti, eventuale fornitura dei pasti a domicilio);
- b) aiuto per le attività della persona su se stessa (alzarsi dal letto, pulizia personale, vestizione, assunzione dei pasti, uso di accorgimenti o attrezzature per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare);
- c) accompagna l'utente per visite mediche, a scuola o per altre necessità;
- d) attua prestazioni igienico-sanitarie elementari, interventi di piccolo pronto soccorso; segnalazione al servizio sanitario competente di qualsiasi anomalia nelle condizioni dell'anziano o dell'invalido; assistenza per la corretta assunzione di farmaci;
- e) collabora con il responsabile dell'Ufficio servizio sociale all'attività di segretariato sociale;
- f) attua interventi tendenti a favorire la vita di relazione anche in collaborazione con gli altri operatori (cura i rapporti con le strutture culturali e ricreative del territorio, partecipa agli interventi di socializzazione e/o di recupero che impegnino l'utente);
- g) collabora alla programmazione dell'attività del servizio come pure alla predisposizione del piano di intervento nei confronti dei singoli utenti.

ART. 32

REPERIMENTO DEL PERSONALE

Il reperimento del personale necessario per l'assolvimento dei compiti di cui sopra, verrà attuato secondo le seguenti modalità e priorità:

- a) utilizzando il personale in servizio presso il Comune;
- b) assumendo nei ruoli organici del Comune il personale mancante;
- c) affidando, in via transitoria, incarichi temporanei mediante assunzioni fuori ruolo, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- d) conferendo, in via transitoria, con contratti d'opera, incarichi professionali e specialistici;
- e) stipulando apposite convenzioni con Enti, Istituti pubblici e privati, cooperative ed équipes multidisciplinari.

Nelle rispettive convenzioni saranno precisate di volta in volta, gli obblighi, le modalità e le condizioni per lo svolgimento del servizio.

ART. 33

VOLONTARIATO

Il Comune riconosce il rilevante valore sociale dell'opera prestata dalle associazioni di volontariato o da singoli volontari.

Nel rispetto dei principi del presente regolamento, le associazioni di volontariato ed i singoli volontari possono concorrere alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali.

Il contributo del personale volontario al funzionamento del servizio è attuato nell'ambito dei progetti di intervento predisposti dall'Ente ed è fondato su prestazioni spontanee e gratuite dalle quali non derivi reddito alcuno. Il personale volontario operante nei servizi è, a tutti gli effetti, responsabile dell'attività prestata, ed è tenuto al rispetto dei regolamenti relativi alla organizzazione e gestione dei servizi.

ART. 34

ISTITUZIONI PRIVATE

Il presente regolamento fa salva la libertà di costituzione e di attività delle associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate o meno di personalità giuridica con finalità di assistenza e di servizio sociale promosse da privati, da enti assistenziali di ogni confessione religiosa.

Le istituzioni private, a richiesta, e nel rispetto della loro configurazione ed autonomia giuridica e amministrativa, possono essere utilizzate nell'ambito della programmazione dei servizi sociali e di assistenza a livello locale sempre che siano idonee per il livello delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa.

L'accertamento di tutti i requisiti è demandato all'Ufficio del Servizio Sociale.

TITOLO III°

ORGANI COMUNALI PREPOSTI PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 35

COMPOSIZIONE COMMISSIONE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

La Commissione per i servizi socio-assistenziali nominata dalla Giunta Municipale, è composta:

- Sindaco o suo delegato;
- n. 3 consiglieri di cui n. 1 della minoranza e n. 2 della maggioranza, designati dal Consiglio Comunale;
- Assistente Sociale o altra figura prevista dall'art. 15, comma 3° del Regolamento d'attuazione, D.P.G.R. n. 12/89;
- n. 3 rappresentanti dei cittadini, designati dalla Giunta Comunale.

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco o dall'Assessore delegato. Le funzioni di Segretario sono espletate dall'Assistente Sociale.

ART. 36

COMPITI DELLA COMMISSIONE

Le funzioni della Commissione per i servizi socio-assistenziali sono le seguenti:

- a) fornire indicazioni e suggerimenti in sede di stesura e aggiornamento del programma triennale di intervento;
- b) fornire alla Giunta ed al Consiglio Comunale indicazioni e suggerimenti circa la gestione dei servizi socio-assistenziali esistenti e l'istituzioni di nuovi;
- c) fornire pareri alla Giunta sulle proprie proposte in ordine alla contribuzione da parte dell'utente ai costi dei servizi socio-assistenziali, per i quali questa è prevista;
- d) fornire alla Giunta il parere consultivo e non vincolante in ordine a tutti gli interventi di natura socio-assistenziale.

La Commissione è convocata e presieduta dal Sindaco o dal suo delegato e si riunisce ogni qualvolta la Giunta Municipale o il Consiglio Comunale lo ritengano opportuno.

La Commissione relaziona almeno una volta all'anno sulle sue attività alla Giunta Comunale ed ogni volta che lo ritiene opportuno, sui progetti in corso e per quant'altro ritiene di sottoporre all'Amministrazione Comunale.

La Commissione può avvalersi nel corso delle riunioni della collaborazione di tutte quelle persone esperte in materia, o appartenenti a strutture pubbliche o private che operano nel settore, ritenute utili a raggiungere le finalità della Commissione stessa.

Le decisioni della Commissione sono prese, a prescindere dal numero dei presenti, a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 37

NATURA GIURIDICA

La Commissione è un organo consultivo del Comune pertanto è chiamata ad esprimere un parere preventivo e non vincolante su tutte le questioni riguardanti l'assistenza, la beneficenza pubblica e la sicurezza sociale, per le quali tale parere è richiesto dalla Giunta o dal Consiglio Comunale.

ART. 38

FUNZIONAMENTO

Di tutte le riunioni deve essere redatto idoneo processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario della Commissione.

Copia di tale verbale deve essere rimesso ai competenti organi comunali (Consiglio e Giunta), per il tramite dell'ufficio di Segreteria, perché sia successivamente riportato il relativo parere negli adottandi di atti deliberativi.

I componenti la Commissione che si assentino ingiustificatamente per tre sedute consecutive, decadono dall'incarico senza ulteriore formalità, se non previa attestazione del presidente e del Segretario della Commissione circa le assenze.

ART. 39

ELEZIONE

La Giunta Municipale nomina i componenti della Commissione per i Servizi Socio-Assistenziali, che dura in carica quanto l'Amministrazione che l'ha nominata.

ART. 40

FUNZIONI PROPRIE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale approva il programma comunale degli interventi predisposta dalla giunta municipale.

Approva inoltre schemi di normativa, disciplinari, convenzioni con istituzioni e con privati (operatori socio-sanitari, équipes multidisciplinari).

Assume funzioni di promozione, programmazione e ricerca, nonché funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo.

ART. 41

COMPETENZE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

La Giunta Municipale, quale organo collegiale esecutivo, gestisce tutta l'attività e gli interventi in materia di assistenza sociale, beneficenza pubblica e sicurezza sociale, in osservanza delle vigenti leggi statali e regionali e sulla base dei principi, criteri e metodi di cui al presente regolamento.

La Giunta Municipale, fatta eseguire la necessaria attività istruttoria, esperiti gli opportuni accertamenti ed acquisito, **laddove previsto**, il parere della Commissione per i Servizi Socio-Assistenziali, dispone l'intervento ritenuto più idoneo e il più possibile personalizzato a fronte del bisogno evidenziato.

Interviene, prescindendo dal relativo parere, quando la necessità di una persona bisognosa deve essere fronteggiata tempestivamente affinché ne scaturisca un risultato positivo.

ART. 42

COMPETENZE DEL SINDACO O SUO DELEGATO

Quando trattasi unicamente e/o prevalentemente di interventi di natura economica ed al fine di dare la possibilità di intervenire tempestivamente nei casi di urgenza e necessità, il Sindaco o l'Assessore ai Servizi Sociali, sono competenti ad ordinare all'economista comunale di erogare le spese richieste, il cui limite massimo rimane fissato in € 500.000.

Ogni mese o alla prima seduta utile, il Sindaco o l'Assessore delegato, portano a ratifica della Giunta i contributi o gli interventi effettuati; divenuta esecutiva la relativa deliberazione, viene disposta la reintegrazione del fondo economato.